

STATUTO

**LA FELCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA LI BATTIATI CT VIA
LUIGI STURZO 11

Numero REA: CT - 354776

Codice fiscale: 05268820874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

	l'adempimento me Notaio.	
	Sono a carico della Società le spese del presente atto nonchè,	
	quelle necessarie per la sua costituzione le quali	
	complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro	
	1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).	
	Il funzionamento, l'oggetto e l'organizzazione della Società	
	sono disciplinati dallo Statuto che si allega sotto la lettera	
	"A" al presente atto.	
	Richiesto io Notaio ricevo quest'atto che, dattiloscritto con	
	nastro indelebile da persona di mia fiducia, sotto la mia	
	direzione, ed in parte da me manoscritto, ho letto, in una	
	all'allegato, ai comparenti che lo approvano e viene	
	sottoscritto alle ore dieci.	
	Consta di un foglio di cui occupa le prime intere tre pagine e	
	fin qui della quarta.	
	F.to: Alessandra Catania; Francesco Fabio Landolina; Flavia	
	Landolina;	
	Antongiulio Luca.	
	Allegato A) all'atto n. 6362 della Raccolta	
	STATUTO	
	"LA FELCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita la cooperativa sociale a responsabilità limitata	

	denominata "LA FELCE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata o società per azioni ai sensi	
	dell'art. 2519 cc.	
	La Cooperativa ha sede principale in Sant'Agata li Battiati.	
	L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed	
	all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2099 e potrà essere prorogata	
	nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta	
	anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	

	legge n.381/91 art. 1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi	
	di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma	
	di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi,	
	ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo	
	amministrativo applicando i principi che informano il presente	
	statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai	
	sensi dell'art. 40.	
	Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà	
	utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi non Soci	
	quali, ad esempio, volontari non soci organizzati in	
	associazioni, volontari del servizio civile nazionale,	
	lavoratori nella forma di dipendenti o collaboratori.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su	
	determinazione dell'Organo Amministrativo.	
	Per lo svolgimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa	

	adotterà una organizzazione amministrativa tale da consentire	
	la netta separazione delle gestioni relative alle attività	
	esercitate di cui al comma a) e al comma b) della legge n.	
	381/1991.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa si prefigge di perseguire i fini descritti	
	dianzi per linee generali, come segue:	
	1.promuovendo e gestendo forme di servizi sociali, siano	
	essi servizi residenziali, semiresidenziali o domiciliari	
	anche integrati, centri educativo-occupazionali diurni,	
	comunità alloggio, alloggi protetti, piccole comunità	
	residenziali, case di riposo, anche in convenzione con ASL,	
	Comuni o altri Enti Pubblici, a meno di impedimenti contratti	
	con l'assunzione di impegni verso terzi, attraverso l'impiego	
	di figure professionali socio-sanitarie e sanitarie. I citati	
	servizi saranno destinati a persone anziane e persone	
	disabili, adulte o minori, malati anche cronici e	
	psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato	
	di disagio sociale (ex detenuti, immigrati, ed altri) e	
	soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),	
	del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002	
	"Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli	
	articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore	
	dell'occupazione" nonché i soggetti che versano nelle	
	situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22	

	della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la	
	realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi	
	sociali";	
	2.promuovendo e gestendo forme di servizi sociali a	
	favore di persone che presentano forme di dipendenza (droghe,	
	alcool, gioco ed altre) anche socialmente emarginanti,	
	offrendo anche servizi di accompagnamento e sostegno	
	psicologico alla rimodulazione ed al riposizionamento del	
	ruolo sociale; offrendo forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità	
	terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di	
	auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e	
	adulti in stato di disagio sociale;	
	3.promuovendo e gestendo forme di servizi sociali rivolti	
	alla prima infanzia, quali asili nido e servizi simili ed	
	equivalenti, scuole materne e servizi simili ed equivalenti;	
	servizi sociali in sostegno alla famiglia in generale con	
	particolare riferimento alle famiglie che comprendono membri o	
	congiunti in condizioni di svantaggio fisico o sociale	
	attraverso l'offerta di servizi di assistenza legale in campo	
	civile con riferimento non esclusivo alle questioni attinenti	
	la sfera sociale e socio-assistenziale e forme di servizi di	
	aiuto nella minuta gestione e manutenzione domestica senza	
	escludere da questi le persone anziane e le persone disabili	
	sole che non desiderano abbandonare il proprio domicilio;	

	4.promuovendo e gestendo corsi di formazione di qualunque	
	tipo diretti all'apprendimento di tecniche, arti e mestieri	
	per l'inserimento nell'ambito professionale della produzione	
	di manufatti e prodotti artigianali e l'avviamento al lavoro	
	di persone disabili; promuovendo ed accompagnando il percorso	
	formativo diretto all'inserimento sociale e nel mondo del	
	lavoro, anche tramite forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, la persona disabile, sia fisica che	
	psichica, mediante attività che permettano loro la concreta	
	realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione (anche	
	intesa come casa famiglia, comunità alloggio) ed alla	
	partecipazione al processo sociale ed economico, potendo	
	usufruire pure del sostegno psicologico di cui al punto 2;	
	inoltre, offrendo percorsi di formazione professionale e	
	promozione dell'offerta professionale, nell'ambito	
	dell'assistenza socio-sanitaria;	
	5.gestendo attività agricole, agroalimentari, della	
	pesca, industriali, artigianali, commerciali o di servizi in	
	proprio e per conto terzi, anche con valenze educativo-	
	occupazionali e terapeutiche, nell'ambito delle diverse forme	
	di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte	
	ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori,	
	adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e	
	finalizzate all'avviamento al lavoro o al mantenimento di un	
	adeguato livello di benessere psico-fisico;	

	6.gestendo, stabilmente o temporaneamente, in proprio o	
	per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve	
	naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile e attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;	
	7.realizzando e distribuendo pubblicazioni, a mezzo	
	stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo	
	di promuovere iniziative, dibattiti ed incontri culturali, sui	
	problemi del disagio sociale, della disabilità,	
	dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della	
	partecipazione sociale ed anche riguardanti le attività della	
	Cooperativa con lo scopo di divulgare i metodi e le buone	
	prassi utilizzate; organizzando servizi di orientamento al	
	lavoro e di sostegno all'auto-progettualità di adolescenti e	
	giovani; altresì organizzando eventi ricreativi e di	
	integrazione sociale, anche a sfondo religioso, pellegrinaggi	
	e soggiorni climatici, forme di animazione sociale-culturale-	
	educativa territoriale, compresa l'animazione tradizionale in	
	strutture quali circoli o case di riposo e servizi simili e	
	l'animazione attraverso i cosiddetti "centri aperti", intesi	
	come animazione di strada; organizzando e gestendo attività	
	sportive dirette ad utenti di ogni età e condizione socio-	
	psico-fisica con particolare attenzione a coloro di cui al	
	precedente punto 1. Queste attività si pongono l'obiettivo	

	prevalente di prevenire ed arginare il disagio e l'esclusione	
	sociale di minori, adolescenti e giovani, favorire una	
	migliore e consapevole qualità di vita e di integrazione	
	sociale di persone anziane e disabili ed integrare socialmente	
	giovani provenienti da contesti a rischio di criminalità e	
	persone già destinatarie di provvedimenti restrittivi.	
	8.organizzando e gestendo percorsi terapeutici e	
	riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria	
	attraverso forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle	
	forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia,	
	logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel	
	rispetto delle normative in materia e servizi che prevedono	
	forme terapeutiche alternative e innovative quali socioterapia,	
	arteterapia, "pet-terapy" ed altre.	
	Le attività di cui al punti da 1 a 8 del presente oggetto	
	sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate, per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti	
	Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	

	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così	
	come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni	
	della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Società, con riguardo alle attività contemplate	
	nell'oggetto sociale, potrà esercitare attività di cui	
	all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le	
	quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base	
	di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa	
	specificata.	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per	
	realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:	
	- aderire ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli	

	esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	istituendo una sezione di attività del risparmio sociale	
	disciplinata da apposito regolamento;	
	- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il	
	potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento della stessa.	
	La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione	
	con enti privati e pubblici, mediante convenzioni,	
	concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.	
	La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna,	
	inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità	
	lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle	
	attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni	
	lavorative degli stessi.	
	La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le	
	operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale.	
	Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche	

	eventualmente in essere, l'Organo amministrativo adempirà ai	
	doveri di legge in termini di bilanci e relazioni	
	sull'andamento della gestione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.	
	Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore	
	in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori	
	tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa	

	o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 30% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione delle	
	attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui ai successivi	
	articoli 6 e 16, in funzione degli specifici titoli posseduti	
	e delle disponibilità offerte formulando una graduatoria	
	soggetta a revisione annuale convalidata dal Collegio	
	Sindacale.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa.	

	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% cento	
	di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del	
	limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci	
	lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può	
	essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 22 anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di	
	aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il	
	consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale e recapito;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	

	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi	
	dell'art. 2528 cc. Contro le decisioni dell'assemblea il	
	Consiglio di Amministrazione può ricorrere alla procedura	
	prevista dall'art. 41 del presente Statuto.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	

	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei	
	costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per	
	realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura	
	determinata dall'Organo Amministrativo;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	

	Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso	
	la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o	
	presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata	

	decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far	
	data dalla comunicazione di recesso.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto,	
	o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da	
	valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive	
	alle assemblee;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la	

	deliberazione dell'Organo amministrativo.	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere	
	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per	
	giustificato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a	
	norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva	
	indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	

	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I	
	conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno	
	valutati su base annuale.	
	I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	

	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel	
	libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne	
	delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società	
	ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o	
	rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite	
	degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il	
	valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere	
	il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di	
	utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	

	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai	
	soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Al detentore delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle azioni, che sia socio cooperatore spetta un	
	voto plurimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4	
	della legge n.59/92, secondo un rapporto proporzionale al	
	rapporto tra il capitale sociale ed il valore delle azioni	
	possedute con arrotondamento all'unità superiore e nei limiti	
	di un decimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di	
	ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	

	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	

	nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote	
	cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di	
	quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori	
	proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali,	
	in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui	
	all'art. 3.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie	
	cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera	
	f) dell'art. 21.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci	
	e dell'Organo di controllo o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via	

	telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle	
	precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le	
	decisioni devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	1) l'argomento oggetto della decisione;	
	2) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	3) l'indicazione dei soci consenzienti;	
	4) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	5) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti	
	trasmessi.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento	

	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	

	delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	

	trattazione dell'argomento.	
	Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità	
	stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee	
	separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i	
	casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la	
	maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in	
	seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei	
	liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa	
	dei voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si	
	applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	

	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal	
	Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri	
	variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal	
	Consiglio di amministrazione nella prima riunione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza	
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque	
	scelta tra i soci cooperatori. Almeno un componente dovrà	
	essere scelto tra i soci sovventori ed uno tra i soci	
	volontari.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore	
	delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il	
	compenso.	
	L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e	
	scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	

	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via	
	telematica con un preavviso di 24 ore.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente	
	all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle	
	attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, determina il compenso dovuto agli	
	Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o	
	deleghe.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure	
	qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	

	Controllo, la gestione societaria sarà controllata ai sensi e	
	per gli effetti della disciplina vigente con particolare	
	riguardo all'art. 2477 C.C..	
	L'Organo esercita il controllo contabile e vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto	
	dall'art. 2477 c.c., e fuori dei casi di obbligatorietà dello	
	stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un	
	revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.	
	Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste	
	per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge.	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i	
	compensi.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutati	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.	
	c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	

	tecnici se verranno costituiti.	
	Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non	
	riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo	
	Amministrativo con propri regolamenti interni.	
	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del	
	presente statuto saranno devolute alla decisione di un	
	organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di	
	diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale	
	promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	1) E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	2) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	3) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale	
	eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett.	
	c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

41 di 41